



R.O. n. 190

del 14/07/2011

OGGETTO: Regolamentazione orari per la diffusione sonora. Periodo luglio-30 settembre 2011.

IL SINDACO

Atteso che i vertici delle Forze dell'Ordine hanno espresso l'assoluta necessità di intraprendere iniziative, finalizzate a regolamentare, fra l'altro, le emissioni sonore nell'intento di prevenire fenomeni di intolleranza prevedibili in relazione al clima di diffusa esasperazione, soprattutto della popolazione delle zone costiere, registrato con andamento crescente nelle decorse stagioni estive che possano mettere a rischio la salute pubblica derivante dal sempre più crescente fenomeno di disturbo alla quiete pubblica;

Considerato che nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi presso la sede del Palazzo del Governo in data 06/07/2011 cui hanno partecipato i Sindaci dei comuni della provincia Ragusa, in relazione alle superiori vantazioni espresse dai responsabili delle Forze dell'Ordine ed alla condivisione manifestata dai rappresentanti di categoria hanno assunto l'impegno di emanare, nell'ambito del proprio territorio comunale, ordinanze di analogo contenuto, che regolamentino i limiti degli orari relativi alla somministrazione delle bevande alcoliche e della diffusione sonora;

Considerata la necessità e l'obbligatorietà di disporre una serie di misure per il contenimento del disturbo, acustico e non, causato dall'attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree residenziali e non;

Che pertanto è necessario porre particolare attenzione all'esigenza di evitare disagi ai residenti, sia del centro storico che delle altre aree del territorio comunale, attraverso l'individuazione di misure idonee, prevedendo precise garanzie di un congruo contenimento di qualsiasi fonte di disturbo;

Accertato che per costante giurisprudenza è stata accertata la piena legittimità di un provvedimento sindacale che – nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande – ha optato per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, *al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico: lo scopo, infatti, è di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscono la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;*

Visto il D.P.C.M. 1° Marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Esaminato l'art 4 della legge quadro n° 447 del 26/10/1995 sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n° 447/1995, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale alle norme sull'inquinamento acustico, per il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione autoveicolare e da attività che impiegano sorgenti sonore fisse e mobili;

Visto l'art. 15 della citata legge n° 447/1995, che stabilisce, nelle more della emanazione dei provvedimenti e Regolamenti di competenza Regionale e Statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° Marzo 1991, per le parti non annullate dalla Sentenza n° 517 della Corte Costituzionale del 30/12/1991 ;

Rilevato che in atto la Regione Siciliana non ha ancora legiferato in materia di inquinamento acustico;

Tenuto conto delle problematiche e delle esigenze manifestate dai residenti del centro storico e di quelli residenti nelle vicinanze di esercizi pubblici, ivi comprese quelle delle fasce costiere;

Visto l'art. 9 della legge n° 447/1995 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente, in materia di limitazione dell'inquinamento acustico ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto necessario, pertanto, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, provvedere in merito;

Visto l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto legge 23/05/2008 n° 92, convertito con modificazioni in legge 24/07/2008 n° 125, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati "al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ";

Visti gli articoli 7/ bis del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267 e 16, comma 2, della L 24/11/1981 n° 689;

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2011, su tutto il territorio comunale;

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le diffusioni sonore, nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati (bar, pub, stabilimenti balneari, chalets, ecc.), con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione o di diffusione sonora, possono essere effettuati nel rispetto del limite massimo dei seguenti orari:

dalla data della presente al 09/09/2011	sino alle ore 2.30
dal 10 al 30/09/2011	sino alle ore 1.00

2. I titolari ed i gestori delle attività come sopra elencate conseguentemente, al fine del rispetto e della salvaguardia della quiete pubblica e della sicurezza hanno l'obbligo di adottare quanto segue:
- l'insonorizzazione dei locali;
 - l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità in modo tale da evitare il disturbo alla quiete pubblica;
 - ridurre congruamente il volume degli impianti sonori di qualunque tipo a partire dalle ore 24,30 nonché ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività, nonché qualsiasi altra forma di attività musicale percepibile all'esterno dei locali al fine di garantire la quiete ed il riposo del vicinato;
 - lo spegnimento di qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora alle ore stabilite dal comma 1;
 - non superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM 215/99, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
 - non superare i valori limiti assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
 - rispettare rigorosamente il contenimento delle emissioni sonore per intrattenimento o qualunque manifestazione o attività musicale dal vivo sia internamente che esternamente al locale, attività quest'ultima che dovrà cessare alle ore 24,30;
 - esibire alle forze dell'ordine, in caso del loro intervento, relazione tecnica di verifica da parte di tecnico competente in acustica dell'impianto e della relativa taratura in riferimento al Decreto M. 16 aprile 1999 n. 215 e della contestuale relazione di impianto acustico di verifica nei limiti di rispetto del DPCM 01.09.1991, della L. 447/95 e D.M. 14.11.1997;
 - utilizzare conseguentemente un impianto elettroacustico che non supera i limiti previsti dalla vigente normativa e conseguentemente assicurare che l'attività musicale non produca disturbo al riposo ed alla quiete pubblica;
 - posizionare le casse acustiche propagatrici in direzione del mare e non in direzione delle abitazioni;
 - garantire la quiete del vicinato, evitare canti, schiamazzi, urla;
 - ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori;
 - prevenire o impedire nelle ore serali o notturne comportamenti chiassosi da parte degli avventori nelle aree esterne l'esercizio, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine.
3. E' vietato diffondere musica dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
4. I titolari ed i gestori delle attività di che trattasi in possesso di strumenti tecnologici adeguati al contenimento della diffusione musicale cosiddetto "TETTO SUONO" chiamato anche impianto di diffusione sonora a pioggia ovvero impianti che limitano congruamente il rumore negli ambienti

limitrofi possono derogare al rispetto dei superiori limiti orari, previa presentazione al SUAP del Comune di Scicli di apposita documentazione tecnica che attesti l'installazione di detto impianto nel locale.

Art. 2

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale e quanto previsto dall'art. 650 del C. P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, e di disturbo alla quiete pubblica nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell' art. 9 della Legge 447 del 25.10.1995, provocando disturbo alla quiete ed al riposo delle persone è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
- chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori di rumorosità, di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 ed al D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 ovvero non ottempera agli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5,164.00;
- alla seconda infrazione il Sindaco si riserva la facoltà di adottare le misure che riterrà opportune compreso la chiusura del locale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le ordinanze sindacali ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR sezione staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune www.comune.scicli.rg.it;
- venga comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- venga resa pubblica mediante mezzi di comunicazione di massa quali forme idonee alla sua massima diffusione.

MANDA

Copia della presente Ordinanza:

- alla Questura di Ragusa;
- al Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune per la trasmissione alle associazioni di categoria dei settori interessati;

alle seguenti forze dell'ordine per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento:

- Commissariato P.S. Modica;
- Compagnia Carabinieri Modica;
- Tenenza Finanza Modica;
- Comando Tenenza Carabinieri di Scicli;
- Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza - Ragusa;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando di Polizia Municipale locale.



IL SINDACO
(Giovanni Venticinque)